

bei einem anderen Betreibungsamt als demjenigen gestellt wird, von welchem der Zahlungsbefehl erlassen wurde. Dass der Gläubiger einen Vollstreckungstitel erworben habe, der die Pfändung oder die Konkursandrohung zu rechtfertigen vermag, kann das mit dem Fortsetzungsbegehren angegangene Betreibungsamt in diesem Fall in der Tat nur durch die Vorlegung des Zahlungsbefehldoppels erfahren, während es sonst diese Frage durch Einsichtnahme des eigenen Betreibungsbuches zu prüfen imstande ist, in welchem sich nach Art. 30 der angeführten Verordnung alle Angaben des Zahlungsbefehldoppels ebenfalls eingetragen finden müssen. Dem Betreibungsamt darf füglich zugemutet werden, sich dieses zu seiner Verfügung stehenden Kontrollmittels zu bedienen. Hat es sich aber einmal durch Einsichtnahme in das Betreibungsbuch an seinem Amtssitz vergewissert, dass dem Fortsetzungsbegehren ein in Rechtskraft erwachsener Zahlungsbefehl für die darin aufgeführte Forderungssumme zu Grunde liegt, so ist nicht einzusehen, wieso es nicht ohne weiteres, auch entgegen einem allfälligen Protest des Schuldners, sollte zum Pfändungsvollzug schreiten können, ohne ihm zunächst nachzuweisen, dass seine Einwendung nicht begründet ist. Ob aber die Zustellung in richtiger Weise vollzogen worden ist, hat das Betreibungsamt zu prüfen, sobald ihm die Post das Zahlungsbefehldoppel zurückstellt, und wird es auch in diesem Zeitpunkte zu prüfen ebensowohl in der Lage sein wie anlässlich des Pfändungsvollzuges.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird begründet erklärt und das Betreibungsamt angewiesen, dem Fortsetzungsbegehren des Rekurrenten Folge zu geben.

17. Sentenza 23 maggio 1927 nella causa Meier.

Qualora il creditore abbia chiesto la vendita malgrado la pendenza dell'azione di inesistenza del debito, il giudizio sulla regolarità di quell'azione spetta, per principio, alle Autorità di Vigilanza, le quali però, se la questione è dubbia, dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la domanda di vendita.

L'Autorità di Vigilanza è tuttavia competente per conoscere, se l'azione fu promossa tempestivamente, vale a dire entro i termini previsti dall'art. 83 cap. 2 LEF.

Ove il decreto di rigetto provvisorio dell'opposizione sia stato intimato al debitore durante le ferie esecutive, il termine per proporre l'azione non comincia a decorrere che col primo giorno utile dopo di esse.

A. — Nell'esecuzione N° 45387 (Ufficio di Locarno) in realizzazione di pegno immobiliare promossa da Enrico Meier in Massagno, l'opposizione del debitore Ernesto Baumann in Locarno fu respinta in via provvisoria dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino con sentenza 11 settembre, intimata alle parti il 22 dicembre 1926. In seguito di che, con petizione 5 gennaio 1927, il debitore promuoveva davanti il Pretore di Locarno l'azione di disconoscimento del debito prevista dall'art. 83 cap. 2 LEF.

Il 27 febbraio u. s., trascorso nel frattempo il termine di sei mesi di cui all'art. 116 LEF, il creditore chiese all'Ufficio di procedere alla realizzazione del pegno e contro il di cui rifiuto, basato sull'esistenza dell'azione predetta di disconoscimento del debito, ricorse all'Autorità cantonale di Vigilanza allegando, che quell'azione era inefficace a sospendere l'esecuzione perchè tardiva, essendo stata inoltrata dal debitore 14 giorni (il 5 gennaio 1927) dopo la notificazione della sentenza di rigetto (22 dicembre 1926).

B. — Colla decisione querelata l'Autorità di Vigilanza respinse il reclamo dichiarandosi incompetente a statuire, se l'azione inoltrata dal debitore fosse tardiva :

esser questo compito del giudice. Ma l'esecuzione dover rimanere sospesa sino a giudizio definitivo sull'azione introdotta.

Donde il ricorso attuale inoltrato dal creditore nei termini e nei modi di legge.

Considerando in diritto :

1. — Il giudizio sull'eccezione di litependenza dell'azione di inesistenza del debito spetta, per principio, alle Autorità di Vigilanza, le quali però, come questa Corte ha ammesso a più riprese, potranno ignorare quell'azione e ritenere quindi definitivo il rigetto dell'opposizione solo quando sia palese, che essa non è stata proposta validamente giusta l'art. 83 cap. 2 LEF. Ove invece questa questione sia dubbia, le Autorità di Vigilanza dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la domanda di vendita (RU 28 I N° 66 ; JAEGER, comm. N° 7 all'art. 83).

Quest'ultima soluzione è indubbiamente giustificata quando si tratta di sapere, se l'introduzione dell'azione è valida di fronte a disposti di diritto procedurale o di competenza. Invece non lo è, se, come nel caso in esame, il litigio porta unicamente sull'osservanza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 83 cap. 2 LEF : e appare infondata specialmente nel caso, in cui l'azione non potrebbe venir ritenuta tempestiva se non misconoscendo le disposizioni dell'art. 31 LEF sul modo di computare i termini o quelle degli art. 56 e seguenti, che trattano delle ferie e delle sospensioni. In queste ipotesi ed altre analoghe (conf. 23 II N° 171 p. 1280 ; 38 I N° 102 ; 49 III N° 15 e la sentenza, non pubblicata, 13 dicembre 1922 della IIa Sezione civile nella causa Sonorus c. Tschumi), in cui il litigio verte sull'interpretazione di disposti di diritto esecutivo, non vi ha nessuna ragione per sottrarlo al giudizio della Autorità di Vigilanza.

Da quanto precede risulta che a torto l'istanza cantonale si è dichiarata incompetente a statuire sull'eccezione di caducità dell'azione in disconoscimento del debito,

per inosservanza del termine previsto dall'art. 83 cap. 2 LEF.

2. — Il decreto di rigetto provvisorio dell'opposizione fu notificato al debitore il 22 dicembre 1926, cioè durante le ferie di Natale.

Quantunque non sia stata fatta dall'Ufficio, questa notifica non costituisce meno atto di esecuzione, cui, secondo l'art. 56 LEF, non può essere proceduto durante le ferie (JAEGER, comm. 3 all'art. 56 LEF). Quel provvedimento però, compiuto da autorità dell'ordine giudiziario, non può da quelle di Vigilanza venir annullato o ignorato : ma perchè avvenuto in violazione dell'art. 56 cif. 3 LEF, non potrà spiegare effetti esecutivi durante le ferie e quindi neanche dar inizio ad un termine previsto da un disposto di diritto esecutivo (art. 83 LEF). Questa soluzione, accolta per le notifiche postali fatte durante le ferie, dev'essere estesa all'ipotesi della specie ed occorre quindi dichiarare, che l'inosservanza dell'art. 56 cif. 3 rinvia gli effetti dell'atto notificato alla fine delle ferie, come se esso fosse stato comunicato al debitore il primo giorno utile dopo di esse (RU 49 III N° 15).

Ne segue, che, nella fattispecie, il termine per proporre l'azione di disconoscimento del debito non è cominciato a decorrere che col 2 gennaio (*dies a quo*) e che l'azione, promossa con petizione 5 gennaio 1927 essendo quindi tempestiva, ha sospeso l'esecuzione in discorso.

Indarno il ricorrente fa capo in contrario all'art. 63 LEF. Questo disposto è applicabile all'ipotesi in cui un termine, il cui *inizio* è caduto in giorno anteriore alle ferie, sia venuto a scadere in pendenza di esse, non al caso, in cui, come in quello in esame, l'atto iniziatore del termine è stato compiuto durante le ferie in manifesta violazione dell'art. 56 LEF.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.